

REGOLAMENTO SUI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

Premessa

Con il presente regolamento Fondapi dà attuazione all'art.5, comma 5, lett.c) del proprio Statuto disciplinando l'adesione, la contribuzione e le prerogative annesse all'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti.

Sono considerati fiscalmente a carico i soggetti così qualificati ai sensi dell'art.12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 1 – ADESIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEI SOCI

Ai fini dell'adesione il soggetto fiscalmente a carico dell'aderente è tenuto a compilare l'apposito "Modulo di adesione per i familiari fiscalmente a carico del lavoratore aderente", reperibile nella sezione modulistica del sito www.fondapi.it.

L'adesione può essere contestuale o successiva a quella del lavoratore aderente.

Il modulo è sottoscritto sia dal lavoratore aderente che dal soggetto fiscalmente a carico. Qualora il soggetto fiscalmente a carico sia minorenne o incapace, il modulo verrà sottoscritto dal soggetto esercente la potestà genitoriale o dal tutore.

ARTICOLO 2 – CONTRIBUZIONE

Il lavoratore aderente può effettuare liberamente versamenti diretti in favore del proprio fiscalmente a carico iscritto mediante l'apposito modulo disponibile sul sito denominato "contribuzione per i familiari fiscalmente a carico".

L'importo minimo una tantum è 200 euro. Tali importi saranno deducibili in sede di dichiarazione dei redditi e saranno conteggiati a tal fine unitamente ai versamenti effettuati per proprio conto entro gli ordinari limiti di deducibilità (cfr documento sul regime fiscale).

Anche il familiare fiscalmente a carico maggiorenne e capace di agire, ovvero minorenne emancipato, può effettuare versamenti diretti sulla propria posizione aperta presso il Fondo utilizzando il medesimo modulo sopra evidenziato disponibile sul sito. L'importo della contribuzione è definito liberamente dal soggetto e sarà fiscalmente deducibile dalla propria dichiarazione dei redditi entro gli ordinari limiti di deducibilità (cfr documento sul regime fiscale).

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE E INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI

Il lavoratore o il fiscalmente a carico, che effettuano versamenti volontari diretti, devono inviare al Fondo pensione:

1. il modulo "contribuzione per i familiari fiscalmente a carico" reperibile sul sito. La compilazione deve essere effettuata ogniqualvolta si effettua il versamento.
2. la copia del bonifico di versamento che deve contenere la seguente causale: CTRBFISC seguita dal codice fiscale, dal cognome e nome dell'aderente fiscalmente a carico rispettando l'ordine qui indicato.
3. i versamenti devono essere effettuati sul c.c IBAN: IT39W0330701719000000000474 intestato a FONDAPI. Il bonifico dovrà altresì contenere la data e l'indicazione della banca che lo dispone.

4. il modulo di contribuzione, unitamente alla copia dell'ordine di bonifico, dovranno essere inviati entro il 18 del mese per essere valorizzate alla data di fine mese. Qualora pervenissero successivamente a tale data sarebbero valorizzate al mese successivo.

5. Il fondo pensione provvede all'investimento dei versamenti effettuati ai sensi dei precedenti punti 1, 2, 3, 4, solo a seguito della ricezione del modulo di adesione (art. 1 del presente regolamento). In mancanza, gli investimenti saranno effettuati solo dopo la ricezione del medesimo.

ARTICOLO 4 – INVESTIMENTO

Al familiare fiscalmente a carico è consentito investire nei comparti proposti dal Fondo pensione con le stesse modalità e prevedendo le stesse facoltà (switch) previste per i soci ordinari.

ARTICOLO 5 - SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO

Dalla contribuzione dei soggetti fiscalmente a carico è prelevata una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura e con le modalità previste per gli altri aderenti al Fondo pensione. Eventuali oneri aggiuntivi relativi alle prestazioni seguono le stesse regole previste per i soci. Il valore quota assegnato mensilmente è al netto delle spese sostenute per la gestione del comparto di riferimento.

ARTICOLO 6 – ESCLUSIONE DIRITTO DI VOTO

I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti a Fondapi ai sensi delle disposizioni che precedono non partecipano all'elezione degli organi del Fondo Pensione.

ARTICOLO 7 – PREROGATIVE

Il soggetto fiscalmente a carico iscritto al fondo pensione può esercitare tutte le prerogative connesse all'adesione riconosciute dalla normativa vigente. In caso di soggetto fiscalmente a carico minorenne o sottoposto a tutela, tutte le richieste di liquidazione (anticipazioni, riscatti e prestazioni) prevedendo uno smobilizzo del capitale, devono essere presentate per suo conto dal soggetto esercente la patria potestà o se del caso dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.

ARTICOLO 8 – PERDITA REQUISITI

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte del lavoratore aderente, anche nell'ipotesi di chiusura della posizione da parte di quest'ultimo, lo stesso potrà continuare ad alimentare liberamente la posizione del soggetto fiscalmente a carico.

In caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico è consentito mantenere aperta la posizione con o senza prosecuzione della contribuzione.